



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

N. 18 Reg. Delib.
del 03/11/2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE,
AI SENSI DEGLI ARTT. 243 BIS, COMMA 1, E 243 TER DEL D.LGS 267/2000

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **novembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	Sindaco	Sì
MENDOLA NICO	Consigliere	Sì
PARMEGGIANI GIULIO CARLO	Consigliere	Sì
BRUZZA ILARIA	Consigliere	Sì
PASOTTI MASSIMILIANO	Consigliere	Sì
FAVALLI BARBARA	Presidente	Sì
FRONTI ANNA	Consigliere	Sì
SITZLA MICHELA	Consigliere	Sì
GUERRA LIDO RODOLFO	Consigliere	Sì
SCOLE' CARLO	Consigliere	Sì
GHISIGLIERI NICOLA	Consigliere	Sì
Totale PRESENTI		11
Totale ASSENTI		0

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni CAZZOLA PIERA e TRESPIDI MATTEO.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Umberto Fazio Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FAVALLI BARBARA, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco riferisce che il consiglio è chiamato ad esaminare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli artt. 243 bis, comma 1, e 243 ter del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213" che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale.

Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 4 del 6/8/2020 immediatamente esecutiva e ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale";

Preso atto che la suddetta deliberazione verrà trasmessa alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno;

Considerato che nella suddetta delibera, il cui contenuto anche se non materialmente trascritto viene integralmente richiamato nel presente atto, è stata illustrata dettagliatamente la grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente, manifestatasi nella emersione di un significativo disavanzo di amministrazione dal rendiconto relativo all'esercizio 2019 pari ad € 4.011.208,08 ed alla mancata appostazione nel rendiconto 2019 delle somme dovute a debiti fuori bilancio;

Considerato che la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243 bis del TUEL prevede testualmente che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 20 anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario;

Preso atto che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, è riportato nell'allegato **1 (Piano di riequilibrio)** e relativi allegati;

Rilevato che l'allegato, inclusi quelli annessi, costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato il comma 6 dell'art. 243-bis del TUEL, secondo cui "il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve comunque contenere:

- a) Le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- b) La puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo dell'amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) L'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) L'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Preso atto, altresì, che il comma 7 dell'art. 243-bis del TUEL, dispone: "Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che "per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori".

Rilevato che non vi sono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194 TUEL ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la deliberazione riferita agli equilibri del bilancio 2020 n. 17 in data odierna;

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 6/8/2020 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019, che presentava un disavanzo di amministrazione per € 4.011.208,08;

Considerata la necessità di realizzare nell'arco temporale previsto dal piano, il risanamento sia della parte corrente sia della parte capitale del bilancio dell'ente;

Visto che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio ^{(972) (980)}.

Preso atto che nel piano e nei relativi allegati viene data specifica ed esplicita attuazione alle suddette disposizioni;

Vista Deliberazione n.5/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie che detta le linee per l'esame del piano di riequilibrio pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quarter, commi 1-3);

Visto l'art.1 e 714 della Legge 190/2015 in merito alle modalità di rappresentazione del disavanzo tecnico nel piano di riequilibrio;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1 e 239, comma1, lett. B), nonché dell'art. 243 bis comma 5 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la dichiarazione allegata del capogruppo consiliare di maggioranza il cons. Nico Mendola;

Sentita la dichiarazione del consigliere di minoranza N. Ghisiglieri che afferma: "la situazione è grave, adesso stiamo affrontando il risanamento che può impegnare le generazioni future per 20 anni, ritengo che questa comunque è una possibile strada da percorrere che speriamo ci porti fuori dalla situazione";

Con votazione favorevole n. 8, astenuti n. 3 (N. Ghisiglieri, L. R. Guerra, C. Scolè) nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

1. le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, di cui all'allegato 1, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis, comma 8 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2020-2039;

3. di inviare la predetta deliberazione alla Corte dei Conti sezione controllo della Lombardia e alla commissione di cui all'art. 155 Tuel, ai sensi dell'art. 243-quater Tuel.
4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000.

Con votazione favorevole n. 8, astenuti n. 3 (N. Ghisiglieri, L. R. Guerra, C. Scolè) nei modi previsti dalla legge;

Successivamente il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to BARBARA FAVALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto Fazia Mercadante



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pinarolo Po, li 05-nov-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pinarolo Po, li 03/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☒ X per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, li 05/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE